



---

**Regolamento  
del processo di gestione  
dell'*Internal Dealing***

Modena, 22 giugno 2023

---

## INDICE

<b>1. ASPETTI GENERALI</b> .....	<b>3</b>
<b>2. DEFINIZIONI</b> .....	<b>5</b>
<b>3. REGOLE E METODOLOGIE</b> .....	<b>6</b>
3.1 GESTIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI MAR.....	6
3.1.1. <i>Obblighi di notifica dei Soggetti rilevanti MAR e delle Persone ad essi strettamente legate</i> ..	7
3.1.2. <i>Obblighi di comunicazione al pubblico delle Operazioni rilevanti MAR</i> .....	8
3.1.3. <i>Divieto di effettuare Operazioni rilevanti MAR durante i Closed Period</i> .....	8
3.2 GESTIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI TUF .....	10
3.2.1. <i>Obblighi di notifica dei Soggetti rilevanti Consob e delle Persone ad essi strettamente legate</i> 10	
<b>4. ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELL'INTERNAL DEALING</b> .....	<b>12</b>
4.1 SOTTOPROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI MAR .....	12
4.1.1. <i>Ruoli e Responsabilità</i> .....	12
4.2. SOTTOPROCESSO DI GESTIONE DEI <i>CLOSED PERIOD</i> .....	13
4.2.1. <i>Ruoli e Responsabilità</i> .....	13
4.3. SOTTOPROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI TUF .....	15
4.3.1. <i>Ruoli e Responsabilità</i> .....	15
<b>5. ALLEGATI</b> .....	<b>16</b>
5.1 STORICO AGGIORNAMENTI .....	16
5.2 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	16
5.3 IDENTIFICAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE PRESSO LE SOCIETÀ DEL GRUPPO .....	17

## 1. Aspetti generali

### **Sintesi e principali tematiche trattate / modifiche apportate**

Il presente documento, in coerenza con la “*Policy* di Gruppo per il governo del rischio di non conformità alla normativa in materia di *Market Abuse*” descrive il processo di gestione delle operazioni effettuate da parte o per conto di talune categorie di Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi strettamente legate (come di seguito definiti) e concernenti azioni o strumenti di debito emessi da BPER Banca o da altro Emittente del Gruppo o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati (c.d. “Operazioni di *Internal Dealing*”).

In particolare, il presente documento, ai sensi della normativa vigente in materia di *Internal dealing*, è volto a:

- identificare e gestire il perimetro dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi strettamente legate;
- identificare e gestire il perimetro delle operazioni soggette a notifica;
- disciplinare il processo di notifica e pubblicazione delle Operazioni di *Internal Dealing*;
- individuare e gestire i periodi di obbligatoria astensione dalla negoziazione (*Closed Period*).

Il compimento di Operazioni di *Internal Dealing* è disciplinato dalla normativa in materia di *Market Abuse*, la cui violazione può comportare l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative e penali. A tal riguardo, il Gruppo BPER adotta procedure e strumenti di controllo e mitigazione del reato di *Market Abuse*, finalizzati all’adeguamento alla normativa *pro tempore* vigente in materia ed alla corretta definizione del processo di governo del rischio di non conformità.

Inoltre, inserendosi nel più ampio e complesso sistema di *governance* del Gruppo, le procedure, le attività e gli strumenti di controllo adottati dal Gruppo BPER costituiscono anche protocolli di prevenzione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Le principali modifiche apportate, rispetto alla precedente versione, riguardano:

- l’allineamento del perimetro dei Soggetti rilevanti MAR a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2023;
- la ridenominazione dei sottoprocessi e la trattazione separata del sottoprocesso “gestione delle Operazioni rilevanti MAR”, dal sottoprocesso “gestione delle Operazioni rilevanti TUF”;
- l’estensione del *closed period*, su base volontaria, anche ai 15 giorni precedenti all’annuncio di resoconti periodici trimestrali;
- l’adeguamento del Regolamento alle modifiche apportate all’art. 19 MAR dal Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019;
- l’adeguamento del Regolamento al nuovo *format* aziendale;
- l’aggiornamento degli allegati.

### **Redattore:**

Ufficio Segreteria Organi Societari.

### **Approvatore:**

Consiglio di Amministrazione.

In deroga a quanto precede, eventuali modifiche di natura formale, quali ad esempio quelle derivanti da variazioni intercorse nell’assetto organizzativo, ovvero di mero adeguamento normativo che non comportino valutazioni discrezionali potranno essere approvate dall’Amministratore Delegato, il quale ne darà poi informativa al Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile.

**Destinatari del documento:**

Banche		Società		
Allineate informaticamente		Strumentali	Finanziarie	Altre società controllate*
X	Bper	MO Terminal	- Di Credito	Adras
	Bibanca	Bper Real Estate	Bper Factor	Sifà
X	Banco di Sardegna	Bper Reoco	Sardaleasing	Arca Holding
X	Banca Cesare Ponti	Bper Trust Company	Finitalia	Commerciale Piccapietra
Estere			- Non di Credito	Sant'Anna Golf
	Bper Bank Luxembourg		Estense C. Bond	Annia
			Estense C.B.CPT	
			Optima Sim	
			Arca Fondi SGR	
			Carige C. Bond	
			Lanterna Finance	
			Lanterna Mortgage	
			Argo Mortgage 2 – In Liquidazione	
			Carige Covered Bond 2 – In Liquidazione	
			Lanterna Lease – In Liquidazione	
			Centro Fiduciario C. F. – In Liquidazione	

\* Società controllate da BPER Banca, ma non facenti parte del Gruppo Bancario

**Albero dei Processi:**

Albero dei Processi	Descrizione
---------------------	-------------

Area	Processi direzionali
Macroprocesso	Adempimenti normativi <i>market abuse</i> e conflitti di interesse
Processo	Gestione dell' <i>internal dealing</i>
Sottoprocesso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gestione delle Operazioni rilevanti MAR;</li> <li>– Gestione del <i>Closed Period</i>;</li> <li>– Gestione delle Operazioni rilevanti TUF</li> </ul>

## 2. Definizioni

Ai fini del presente documento sono utilizzate le definizioni di seguito indicate.

**BPER Banca o BPER o la Capogruppo:** BPER Banca S.p.A.

**Closed Period o Periodo/i di chiusura:** periodo di chiusura di:

- 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno <sup>(1)</sup> che l'Emittente è tenuto a rendere pubblici ai sensi: (i) della normativa tempo per tempo vigente; (ii) delle regole della sede di negoziazione nelle quali le azioni dell'Emittente sono ammesse alla negoziazione;
- 15 giorni di calendario prima dell'annuncio dei resoconti periodici trimestrali.

**Consob o Autorità di Vigilanza:** la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

**Emittente/i:** BPER Banca e le altre Società del Gruppo che emettono o si propongono di emettere strumenti finanziari e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento MAR (alla data di approvazione del presente Regolamento: BPER Banca, Banca Cesare Ponti S.p.A. e Banco di Sardegna S.p.A.).

**Emittente/i azionario/i:** le Società del Gruppo con azioni quotate, secondo quanto previsto dall'art. 152-*septies* del Regolamento Emittenti (alla data di approvazione del presente Regolamento: BPER Banca).

**Funzione che svolge compiti di segreteria di Direzione:** s'intende, ai fini del presente documento, l'Ufficio Segreteria Organi Societari della Capogruppo e le unità organizzative omologhe, presso le Società del Gruppo, ove presenti, così come identificate nell'Allegato 5.3 (Cfr. "Identificazione delle unità organizzative presso le Società del Gruppo").

**Informazioni privilegiate:** le informazioni che hanno le caratteristiche di cui all'art. 7 MAR.

**Operazioni rilevanti MAR:** le operazioni concernenti le azioni o gli strumenti di debito di un Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, come tempo per tempo individuate ai sensi del Regolamento MAR e riportate nell'Allegato 1 del presente Regolamento.

**Operazioni rilevanti TUF:** le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni relative a una Società con azioni quotate, come tempo per tempo individuate ai sensi del Regolamento Emittenti.

**Persona strettamente legata ad un Soggetto rilevante Consob:** una delle seguenti persone:

1. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti Consob;
2. le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante Consob o una delle persone indicate al punto 1 sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di

<sup>1</sup> Come indicato nelle Q&A ESMA, il giorno dell'annuncio rappresenta il trentesimo giorno del Periodo di Chiusura. Nel caso in cui l'Emittente pubblichi dati preliminari – e siano soddisfatte le condizioni di cui alle predette Q&A (cfr. in particolare Q&A 7.2) – il *Closed Period* viene anticipato con riferimento alla data dell'annuncio dei dati preliminari e non trova quindi applicazione con riferimento al successivo annuncio dei dati definitivi.

gestione <sup>(2)</sup>;

3. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate al punto 1;
4. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto 1;
5. i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto 1.

**Persona strettamente legata ad un Soggetto rilevante MAR:** una delle seguenti persone:

- a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione rilevante MAR in questione;
- d) una persona giuridica, *trust* o *partnership*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

**Q&A ESMA:** le *Questions and Answers On the Market Abuse Regulation (MAR)*, tempo per tempo pubblicate e aggiornate dall'*European Securities and Market Authority (ESMA)*.

**Regolamento Emittenti:** il Regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

**Regolamento MAR o MAR:** il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.

**Soggetti rilevanti:** congiuntamente, i Soggetti rilevanti MAR e i Soggetti rilevanti Consob.

**Soggetti rilevanti Consob:** chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale di una Società con azioni quotate, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla una Società con azioni quotate.

**Soggetti rilevanti MAR:** in linea con quanto previsto dal Regolamento MAR, si considerano Soggetti rilevanti MAR di un Emittente:

- a) i componenti dell'Organo di amministrazione;
- b) i componenti dell'Organo di controllo;
- c) il Direttore Generale ed i Vice Direttori Generali (ove presenti);
- d) gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche che abbiano regolare accesso a Informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'Emittente, come tempo per tempo individuati dall'Organo di amministrazione dell'Emittente medesimo.

**TUF:** il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

### 3. Regole e metodologie

#### 3.1 Gestione delle Operazioni rilevanti MAR

---

<sup>2</sup> "funzione di gestione" è quella svolta dal soggetto (Amministratore unico) o dall'organo (Consiglio di amministrazione in cui più della metà del consiglio sia composto dal Soggetto rilevante Consob e/o da persone a lui strettamente legate) titolare dei poteri di amministrazione (cfr. *Comunicazione Consob nr. DME/6027054/2006, par. 138*).

### 3.1.1. Obblighi di notifica dei Soggetti rilevanti MAR e delle Persone ad essi strettamente legate

I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone ad essi strettamente legate hanno l'obbligo di notificare all'Emittente ed all'Autorità di Vigilanza tutte le Operazioni rilevanti MAR effettuate direttamente o condotte per loro conto concernenti le azioni e gli strumenti di debito dell'Emittente, gli strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

In deroga a quanto precede, non sono oggetto di comunicazione:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga nell'arco di un anno civile la somma di 20.000 euro, calcolata sommando tra loro, senza compensazione, tutte le Operazioni rilevanti MAR effettuate dal medesimo soggetto direttamente o per suo conto <sup>(3)</sup>; una volta raggiunto l'importo complessivo di 20.000 euro, devono essere comunicate tutte le Operazioni compiute nel corso dell'anno civile, a prescindere dal relativo controvalore;
- b) le altre eventuali operazioni per cui la normativa tempo applicabile ai Soggetti rilevanti MAR e alle Persone ad essi strettamente legate non richieda la notifica.

Le notifiche delle Operazioni rilevanti MAR devono essere effettuate all'Emittente e all'Autorità di Vigilanza, da parte dei Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone ad essi strettamente legate, tempestivamente e, comunque, non oltre 3 giorni lavorativi dalla data dell'Operazione.

I Soggetti rilevanti MAR e le Persone ad essi strettamente legate adempiono agli obblighi di notifica delle operazioni effettuate, presso qualsiasi intermediario, mediante invio dello specifico modulo allegato al presente Regolamento (cfr. Allegato 4: "Modello di notifica e di comunicazione al pubblico Operazioni rilevanti MAR" – Modello di notifica MAR).

Il Modello di notifica MAR deve essere trasmesso, come specificato nello stesso modulo:

- all'Ufficio Organi Societari della Capogruppo, per operazioni compiute da Soggetti rilevanti MAR di BPER, ed alle Segreterie di Direzione per operazioni compiute da Soggetti rilevanti MAR di altri Emittenti del Gruppo mediante (in alternativa):
  - posta elettronica, agli indirizzi [organisocietari@bper.it](mailto:organisocietari@bper.it) (BPER), [segreteriagenerale@bancosardegna.it](mailto:segreteriagenerale@bancosardegna.it) (Banco di Sardegna), [ceostaff@bancaponti.it](mailto:ceostaff@bancaponti.it) (Banca Cesare Ponti);
  - consegna diretta all'indirizzo dell'Emittente del Gruppo (all'attenzione dell'Ufficio Segreteria Organi Societari, per BPER, o della Segreteria di Direzione, per gli altri Emittenti del Gruppo), previo avviso telefonico al n. 059/2022999 <sup>(4)</sup> (BPER), 079/226000 <sup>(5)</sup> (Banco di Sardegna), 02/72277471 <sup>(6)</sup> (Banca Cesare Ponti);indicando in oggetto "Comunicazione *Internal Dealing* MAR";
- alla Consob, mediante:
  - PEC, all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC;
  - posta elettronica, all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando in oggetto "MAR *Internal Dealing*".

L'Emittente del Gruppo può essere delegato a notificare all'Autorità di Vigilanza, per conto dei Soggetti rilevanti MAR e delle Persone ad essi strettamente legate, le Operazioni rilevanti MAR da questi effettuate.

---

<sup>3</sup> Ai fini del raggiungimento del suddetto importo, l'ESMA ha chiarito che non si sommano tra loro le Operazioni compiute direttamente dai (o per conto dei) Soggetti rilevanti MAR con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) Persone ad essi strettamente legate (cfr. Q&A ESMA 7.3)

<sup>4</sup> Numero del centralino, a cui chiedere di inoltrare la chiamata al Responsabile dell'Ufficio Segreteria Organi Societari.

<sup>5</sup> Numero del centralino, a cui chiedere di inoltrare la chiamata al Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale.

<sup>6</sup> Numero del centralino, a cui chiedere di inoltrare la chiamata al Responsabile dell'Ufficio CEO Staff.

Nel caso in cui il Soggetto rilevante MAR scelga di avvalersi di tale facoltà di delega, la notifica all'Emittente di cui ai precedenti paragrafi deve essere effettuata dal Soggetto rilevante MAR o dalla Persona ad esso strettamente legata, con le modalità di cui sopra, entro un giorno lavorativo dalla data di esecuzione dell'Operazione rilevante MAR. L'Emittente provvede quindi alla notifica a Consob non oltre 3 giorni lavorativi dalla data dell'Operazione.

A supporto dell'attività di notifica da parte dei propri Soggetti rilevanti MAR, con cadenza giornaliera, l'applicativo informatico in uso ai fini *Internal Dealing* fornisce evidenza, per gli Emittenti allineati informaticamente, circa le eventuali Operazioni rilevanti MAR effettuate il giorno precedente da parte dei Soggetti rilevanti MAR e delle Persone ad essi strettamente legate, mettendo a disposizione in automatico un modulo contenente i principali dati oggetto di notifica, secondo il *format* previsto dalla normativa vigente.

Fermo quanto precede, l'obbligo di comunicazione a Consob delle Operazioni rilevanti MAR grava unicamente sul Soggetto rilevante MAR e/o sulla Persona ad esso strettamente associata; pertanto, l'Emittente non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per la mancata o tardata comunicazione a Consob nel caso in cui ciò derivi da una mancata notifica dell'Operazione rilevante MAR all'Emittente nei termini e con le modalità sopra descritti. In particolare, in caso di ritardo nella comunicazione all'Emittente da parte del Soggetto rilevante MAR o della Persona ad esso strettamente associata in violazione di quanto previsto dal precedente paragrafo per l'ipotesi di esercizio della facoltà di delega, l'Emittente provvederà a notificare l'operazione a Consob, sulla base delle informazioni ricevute dal Soggetto rilevante MAR o dalla Persona ad esso strettamente legata, nel più breve tempo possibile, ma non potrà in alcun modo essere considerato responsabile per l'eventuale mancato rispetto del termine per la notifica a Consob posto a carico del Soggetto rilevante MAR e della Persona ad esso strettamente legata dalla normativa vigente.

### 3.1.2 Obblighi di comunicazione al pubblico delle Operazioni rilevanti MAR

In ogni caso, l'Emittente provvede alla pubblicazione delle informazioni contenute nella notifica ricevuta dal Soggetto rilevante MAR o dalla Persona ad esso strettamente legata entro due giorni lavorativi dal relativo ricevimento, nei modi previsti dalla normativa vigente.

Tale adempimento è curato (i) dall'Ufficio Segreteria Organi Societari della Capogruppo, per operazioni compiute da Soggetti rilevanti MAR di BPER e per le Persone ad essi strettamente legate e (ii) dalle Segreterie di Direzione, per operazioni compiute da Soggetti rilevanti MAR di altri Emittenti del Gruppo e per le Persone ad essi strettamente legate.

### 3.1.3 Divieto di effettuare Operazioni rilevanti MAR durante i *Closed Period*

Durante i Periodi di Chiusura, i Soggetti rilevanti MAR hanno il divieto di effettuare Operazioni rilevanti MAR per proprio conto oppure per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito dell'Emittente o a strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Ai fini di quanto precede, in prossimità dell'inizio di ciascun *Closed Period* l'Emittente provvede a preavvisare tempestivamente i Soggetti rilevanti MAR. Tale adempimento è curato (i) dall'Ufficio Segreteria Organi Societari della Capogruppo, per i Soggetti rilevanti MAR di BPER e (ii) dalle Segreterie di Direzione, per i Soggetti rilevanti MAR di altri Emittenti del Gruppo.

Fermo quanto precede, in base alla normativa vigente in materia, gli Emittenti possono consentire ai Soggetti rilevanti MAR di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso del *Closed Period*:

- a) sulla base di una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni;
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad un eventuale piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni,

e comunque a condizione che il Soggetto rilevante MAR sia in grado di dimostrare che la specifica Operazione rilevante MAR non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di chiusura (7).

In questi casi, le richieste di autorizzazione alla negoziazione durante un Periodo di Chiusura devono essere trasmesse tramite posta elettronica: (i) all'Ufficio Segreteria Organi Societari della Capogruppo (all'indirizzo [organisocietari@bper.it](mailto:organisocietari@bper.it)), per i Soggetti rilevanti MAR di BPER e (ii) alle Segreterie di Direzione, per i Soggetti rilevanti MAR di altri Emittenti del Gruppo (agli indirizzi [segreteriagenerale@bancosardegna.it](mailto:segreteriagenerale@bancosardegna.it) per Banco di Sardegna e [ceostaff@bancaponti.it](mailto:ceostaff@bancaponti.it) per Banca Cesare Ponti), indicando nell'oggetto: "Richiesta di negoziazione durante un Periodo di Chiusura".

Previa valutazione sulla ricorrenza dei presupposti normativi da parte del Servizio *Corporate & Regulatory Affairs* e del Servizio *Market Integrity*, l'autorizzazione al compimento di Operazioni durante i *Closed Period* è concessa dall'Emittente nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto di seguito precisato:

- per le richieste relative ai Soggetti rilevanti MAR che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, dall'Amministratore delegato (o dal Direttore Generale, in assenza dell'Amministratore delegato);
- per le richieste relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, congiuntamente dall'Amministratore delegato (o dal Direttore Generale, in assenza dell'Amministratore delegato) e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- per le richieste relative all'Amministratore delegato (o al Direttore Generale, in assenza dell'Amministratore delegato), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- per le richieste relative al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore delegato (o dal Direttore Generale, in assenza dell'Amministratore delegato).

In tutti i casi, è fatta salva la facoltà dell'Amministratore delegato (o dal Direttore Generale, in assenza dell'Amministratore delegato) e/o del Presidente del Consiglio di Amministrazione di rimettere la decisione al Consiglio di Amministrazione.

Nel decidere se autorizzare o meno la negoziazione durante il *Closed Period*, i competenti Organi degli Emittenti interessati effettuano una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante e possono decidere di autorizzare la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze delle operazioni possano essere considerate eccezionali, tenuto conto dei criteri a tal fine indicati dalla normativa vigente.

Gli Emittenti hanno inoltre il diritto di autorizzare il Soggetto rilevante MAR a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante il *Closed Period* nelle ulteriori situazioni individuate dalla normativa vigente, che includono le situazioni in cui:

- al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che:
  - o Il piano per i dipendenti e le sue condizioni siano stati preventivamente approvati dall'Emittente in conformità con la normativa vigente e le condizioni del piano specifichino i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
  - o Il Soggetto rilevante MAR non abbia alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- al Soggetto Rilevante sono stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che sia attuato durante il Periodo di Chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità

---

<sup>7</sup> Per informazioni di maggiore dettaglio sulla ricorrenza di tali casi di deroga e sulla relativa disciplina è fatto rinvio a quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (cfr. in particolare artt. 7, 8 e 9).

e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

- il Soggetto rilevante MAR esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli siano stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e venda le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - o Il Soggetto rilevante MAR notifica all'Emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
  - o la decisione del Soggetto rilevante MAR è irrevocabile;
  - o il Soggetto rilevante MAR è stato preventivamente autorizzato dall'Emittente;
- il Soggetto rilevante MAR acquisisce strumenti finanziari dell'Emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - o il Soggetto rilevante MAR ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
  - o il Soggetto rilevante MAR non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Periodo di chiusura;
  - o le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto rilevante MAR non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Periodo di chiusura;
- il Soggetto rilevante MAR trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- il Soggetto rilevante MAR acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'Emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'Emittente o a norma di legge, a condizione tale persona dimostri all'Emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'Emittente accetti la spiegazione fornita.

## **3.2 Gestione delle Operazioni rilevanti TUF**

### **3.2.1 Obblighi di notifica dei Soggetti rilevanti Consob e delle Persone ad essi strettamente legate**

I Soggetti Rilevanti Consob comunicano alla Consob e pubblicano le Operazioni rilevanti TUF, aventi ad oggetto azioni emesse dagli Emittenti azionari o altri strumenti finanziari ad esse collegati, compiute, anche per interposta persona, da loro stessi e dalle Persone ad essi strettamente legate.

La comunicazione e la pubblicazione di cui sopra devono essere effettuate entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento (*cf.* Allegato 5: "Modello di notifica e di comunicazione al pubblico Operazioni rilevanti TUF" – Modello di notifica Consob) e provvedendo ai relativi adempimenti secondo quanto previsto dall'Allegato 6 al Regolamento Emittenti.

L'Emittente azionario può essere delegato a provvedere, per conto dei Soggetti rilevanti Consob, alla comunicazione al pubblico e/o alla comunicazione alla Consob. In tale caso, l'Emittente azionario pubblica le informazioni ed effettua la comunicazione entro la fine del giorno di mercato

aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti Soggetti rilevanti.

Al fine di avvalersi di tale facoltà di delega, i Soggetti rilevanti Consob devono trasmettere all'Emittente azionario il Modello di notifica Consob, con tutte le informazioni ivi richieste. La trasmissione deve essere effettuata tramite posta elettronica all'Ufficio Segreteria Organi Societari della Capogruppo (all'indirizzo [organisocietari@bper.it](mailto:organisocietari@bper.it)), indicando nell'oggetto: "Notifica *Internal Dealing* Operazione rilevante Consob". Contestualmente, i Soggetti rilevanti devono prendere contatto telefonico con il predetto Ufficio (al n. 059/2022999<sup>8</sup>), al fine di verificare la presa in carico della delega.

A supporto dell'attività di notifica da parte dei Soggetti rilevanti Consob, l'applicativo informatico in uso ai fini *Internal Dealing* fornisce evidenza, per gli Emittenti allineati informaticamente, circa le eventuali Operazioni rilevanti TUF effettuate il giorno precedente da parte dei Soggetti rilevanti Consob e delle Persone ad essi strettamente legate, mettendo a disposizione in automatico un modulo contenente i principali dati oggetto di notifica, secondo il *format* previsto dalla normativa vigente.

Fermo quanto precede, l'Emittente azionario non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per la mancata o tardata comunicazione a Consob nel caso in cui ciò derivi da una mancata notifica dell'Operazione rilevante Consob alla Società nei termini e con le modalità sopra descritti.

In deroga a quanto precede, non sono oggetto di comunicazione alla Consob né di pubblicazione:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
  - b) le operazioni effettuate tra il Soggetto rilevante Consob e le Persone ad esso strettamente legate;
  - c) le operazioni effettuate dalla stessa Società con azioni quotate e da società da essa controllate;
  - d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
    - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
    - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
- e, qualora operi in qualità di *market maker*,
- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della Direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
  - fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'Emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
  - notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un Emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4 del Regolamento Emittenti; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

---

<sup>8</sup> V. nota 4.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo 3.2 non si applicano qualora i Soggetti rilevanti Consob o le Persone ad essi strettamente legati siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 19 MAR.

I Soggetti rilevanti Consob sono tenuti a rendere nota alle Persone ad essi strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione relativi alle Operazioni rilevanti TUF.

#### 4. Articolazione del Processo di gestione dell'*Internal Dealing*

Il processo di gestione delle operazioni di *Internal Dealing* si articola nei seguenti sottoprocessi:

- gestione delle Operazioni rilevanti MAR;
- gestione del *Closed Period*;
- gestione delle Operazioni rilevanti TUF

##### 4.1 Sottoprocesso di gestione delle Operazioni rilevanti MAR

Il sottoprocesso di gestione delle Operazioni rilevanti MAR comprende gli adempimenti connessi all'espletamento, da parte dell'Emittente, degli obblighi di comunicazione al pubblico e, in caso di esercizio da parte dei Soggetti rilevanti MAR e delle Persone ad essi strettamente legate della facoltà di delega di cui al precedente paragrafo 3.1.1, della comunicazione a Consob per conto di questi ultimi.

###### 4.1.1. Ruoli e Responsabilità

###### - di Capogruppo:

Organo Aziendale / Unità Organizzativa	Descrizione Ruolo e Responsabilità
Ufficio Segreteria Organi Societari	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Manutiene, nell'applicativo informatico, il perimetro informatico <i>Internal Dealing</i> di BPER e degli altri Emittenti del Gruppo.</li> <li>– Riceve dai Soggetti rilevanti MAR e dalle Persone ad essi strettamente legate le notifiche delle Operazioni rilevanti MAR.</li> <li>– In caso di esercizio della facoltà di delega di cui al precedente paragrafo 3.1.1, provvede alla notifica a Consob delle Operazioni rilevanti MAR, per conto dei Soggetti rilevanti MAR e delle Persone ad essi strettamente legate, entro il termine e con le modalità previsti dalla normativa vigente e dal predetto paragrafo 3.1.1.</li> <li>– Monitora nel continuo l'operatività in strumenti finanziari di propria pertinenza (posta in essere su Banche del Gruppo allineate informaticamente), tramite l'apposito applicativo informatico in uso nel Gruppo, al fine di supportare i Soggetti rilevanti MAR e le Persone ad essi strettamente legate nell'individuazione delle Operazioni rilevanti MAR, ferma l'esclusiva responsabilità di questi ultimi ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.</li> <li>– Provvede, sulla base di tali rilevazioni automatiche, a mettersi tempestivamente in contatto con i Soggetti rilevanti MAR di volta in volta interessati (ovvero con le Persone ad essi strettamente legate), affinché questi provvedano agli adempimenti posti a loro</li> </ul>

	<p>carico dalla normativa vigente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aggiorna l'applicativo informatico in uso con l'indicazione delle operazioni compiute da Soggetti rilevanti MAR tramite intermediari esterni al Gruppo, così come di quelle effettuate tramite intermediari del Gruppo non allineati informaticamente.</li> <li>– Provvede alla pubblicazione delle informazioni contenute nella notifica ricevuta dal Soggetto rilevante MAR o dalla Persona ad esso strettamente legata, entro due giorni lavorativi dal relativo ricevimento e con le modalità previste dalla normativa vigente, e archivia l'evidenza dell'avvenuta comunicazione nell'applicativo informatico in uso ai fini <i>Internal Dealing</i>, in corrispondenza dell'Operazione oggetto di segnalazione.</li> <li>– Provvede infine all'archiviazione della documentazione inerente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ le notifiche inviate all'Emittente e all'Autorità di Vigilanza da parte dei Soggetti rilevanti MAR e dalle Persone ad essi strettamente legate;</li> <li>○ le notifiche trasmesse dall'Emittente all'Autorità di Vigilanza, in caso di delega da parte dei Soggetti rilevanti MAR e delle Persone ad essi strettamente legate;</li> <li>○ la comunicazione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni di <i>Internal Dealing</i>;</li> <li>○ le operazioni oggetto di monitoraggio e non notificate poiché di importo inferiore alla soglia prevista dalla normativa di riferimento.</li> </ul> </li> </ul>
--	---

**- delle altre società del Gruppo:**

Organo Aziendale / Unità Organizzativa	Descrizione Ruolo e Responsabilità
Funzione che svolge compiti di segreteria di Direzione	– Svolge i medesimi compiti sopra attribuiti all'Ufficio Segreteria Organi Societari della Capogruppo (fatta eccezione per il primo alinea di cui alla precedente tabella).

**4.2. Sottoprocesso di gestione dei *Closed Period***

Il sottoprocesso di gestione dei *Closed Period* comprende tutti gli adempimenti volti (i) ad assicurare il rispetto, da parte dei Soggetti rilevanti MAR, dei Periodi di chiusura e (ii) ove richiesto, ad autorizzare il compimento di Operazioni rilevanti MAR nel corso dei Periodi di chiusura, nei casi consentiti dalla normativa vigente.

4.2.1. Ruoli e Responsabilità

**- di Capogruppo:**

Organo Aziendale / Unità Organizzativa	Descrizione Ruolo e Responsabilità
---	------------------------------------

Servizio <i>Corporate &amp; Regulatory Affairs/ Servizio Market Integrity</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutano, ciascuno per quanto di competenza, la ricorrenza dei presupposti normativi che consentono di autorizzare il compimento di operazioni durante i Periodi di Chiusura, a supporto delle decisioni dei competenti Organi sociali di BPER e degli altri Emittenti del Gruppo.</li> </ul>
Ufficio Segreteria Organi Societari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In prossimità dell'inizio di ciascun <i>Closed Period</i> provvede a preavvisare tempestivamente i Soggetti rilevanti MAR.</li> <li>- Riceve dai Soggetti rilevanti MAR eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione durante un Periodo di Chiusura e le sottopone all'attenzione del competente Organo decisionale.</li> </ul>
Amministratore delegato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decide in ordine ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione provenienti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>o il Presidente del Consiglio di amministrazione;</li> <li>o Soggetti rilevanti MAR diversi dai componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale.</li> </ul> </li> <li>- Decide, congiuntamente con il Presidente del Consiglio di amministrazione, in relazione ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione provenienti da Componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale.</li> <li>- In tutti i casi, può rimettere la decisione al Consiglio di amministrazione.</li> </ul>
Presidente del Consiglio di amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decide in ordine ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione provenienti dall'Amministratore delegato.</li> <li>- Decide, congiuntamente con l'Amministratore delegato, in relazione ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione provenienti da Componenti del Consiglio di amministrazione e/o del Collegio Sindacale.</li> <li>- In tutti i casi, può rimettere la decisione al Consiglio di amministrazione.</li> </ul>
Consiglio di amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decide in ordine ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione sottoposte alla sua attenzione dall'Amministratore delegato e/o dal Presidente del Consiglio di amministrazione.</li> </ul>

**- delle altre società del Gruppo:**

<b>Organo Aziendale / Unità Organizzativa</b>	<b>Descrizione Ruolo e Responsabilità</b>
Funzione che svolge compiti di segreteria di Direzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svolge i medesimi compiti sopra attribuiti all'Ufficio Segreteria Organi Societari della Capogruppo.</li> </ul>
Amministratore delegato o Direttore Generale (in assenza dell'Amministratore delegato)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svolge i medesimi compiti sopra attribuiti all'Amministratore Delegato della Capogruppo.</li> </ul>
Presidente del Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decide in ordine ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione provenienti dall'Amministratore delegato (o dal</li> </ul>

	<p>Direttore Generale, in assenza dell'Amministratore delegato).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Decide, congiuntamente con l'Amministratore delegato (o con il Direttore Generale, in assenza dell'Amministratore delegato), in relazione ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione provenienti da Componenti del Consiglio di amministrazione e/o del Collegio Sindacale.</li> <li>– In tutti i casi, può rimettere la decisione al Consiglio di amministrazione.</li> </ul>
Consiglio di amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Decide in ordine ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione sottoposte alla sua attenzione dall'Amministratore delegato (o dal Direttore Generale, in assenza dell'Amministratore delegato) e/o dal Presidente del Consiglio di amministrazione.</li> </ul>

### 4.3. Sottoprocesso di gestione delle Operazioni rilevanti TUF

Il sottoprocesso di gestione delle Operazioni rilevanti TUF comprende gli adempimenti funzionali all'espletamento, da parte dell'Emittente, degli obblighi di notifica alla Consob e di comunicazione al pubblico, in caso di esercizio da parte dei Soggetti rilevanti Consob della facoltà di delega di cui al precedente paragrafo 3.2.1, della comunicazione a Consob per conto di questi ultimi.

#### 4.3.1. Ruoli e Responsabilità

##### - di Capogruppo:

Organo Aziendale / Unità Organizzativa	Descrizione Ruolo e Responsabilità
Ufficio Segreteria Organi Societari	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Manutiene, nell'applicativo informatico, il perimetro informatico <i>Internal Dealing</i> di BPER e degli altri Emittenti del Gruppo.</li> <li>– Riceve dai Soggetti rilevanti Consob le notifiche delle Operazioni rilevanti TUF compiute, anche per interposta persona, dai Soggetti rilevanti Consob e/o dalle Persone ad essi strettamente legate.</li> <li>– In caso di esercizio della facoltà di delega di cui al precedente paragrafo 3.2.1, provvede, per conto dei Soggetti rilevanti Consob, alla notifica a Consob e alla pubblicazione delle Operazioni rilevanti TUF, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti Soggetti rilevanti, con le modalità previste dalla normativa vigente.</li> <li>– Monitora nel continuo, tramite l'apposito applicativo informatico in uso nel Gruppo, l'operatività in strumenti finanziari di propria pertinenza (posta in essere su Banche del Gruppo allineate informaticamente) al fine di supportare i Soggetti rilevanti Consob e le Persone ad essi strettamente legate nell'individuazione delle Operazioni rilevanti TUF, ferma l'esclusiva responsabilità di questi ultimi ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.</li> <li>– Provvede, sulla base di tali rilevazioni automatiche, a mettersi tempestivamente in contatto con i Soggetti rilevanti Consob di volta in volta interessati (ovvero con le Persone ad essi strettamente legate), affinché questi provvedano agli adempimenti posti a loro</li> </ul>

	<p>carico dalla normativa vigente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiorna l'applicativo informatico in uso con l'indicazione delle operazioni effettuate da Soggetti rilevanti Consob di BPER tramite intermediari esterni al Gruppo, così come di quelle effettuate tramite intermediari del Gruppo non allineati informaticamente per operazioni compiute.</li> <li>- Provvede infine all'archiviazione della documentazione inerente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>o le notifiche ricevute dai Soggetti rilevanti Consob;</li> <li>o le notifiche trasmesse dall'Emittente all'Autorità di Vigilanza, in caso di delega da parte dei Soggetti rilevanti Consob;</li> <li>o la comunicazione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni rilevanti TUF;</li> <li>o le operazioni oggetto di monitoraggio e non notificate poiché di importo inferiore alla soglia prevista dalla normativa di riferimento.</li> </ul> </li> </ul>
--	--

**- delle altre società del Gruppo:**

Non previsti

**5. Allegati**

**5.1 Storico aggiornamenti**

Si riporta di seguito lo storico degli aggiornamenti

Versione	Data di approvazione	Nr. Direttiva	Sintesi delle modifiche
1	13/11/2009	---	Emanazione
2	21/02/2012	---	Variazione Punto 4.2, Oggetto della comunicazione
3	20/06/2017	36/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione e gestione del perimetro dei soggetti Rilevanti e delle persone ad essi strettamente legate;</li> <li>- Identificazione e gestione del perimetro delle operazioni soggette a notifica;</li> <li>- notifica e pubblicazione delle operazioni di <i>Internal Dealing</i>;</li> <li>- gestione del <i>closed period</i>.</li> </ul>

**5.2 Contesto normativo di riferimento**

**Normativa esterna**

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato ("Regolamento MAR" o "MAR");
- Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016;

- *Final Report ESMA/2015/224*, del 3 febbraio 2015: *ESMA's Final technical advice on possible delegated acts concerning the Market Abuse Regulation*;
- *Final Report ESMA/2015/1455*, del 28 settembre 2015: *Draft technical standards on Market Abuse Regulation*;
- *MAR Review Report ESMA70-156-2391* del 23 settembre 2020;
- *ESMA - Questions and Answers On the Market Abuse Regulation (MAR)*;
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. n. 58, e successive modifiche e integrazioni, "Testo Unico della Finanza";
- Regolamento Emittenti di cui alla delibera Consob n. 11971 del 14/05/1999 e successive modifiche e integrazioni;

### **Normativa interna**

- *Policy* di Gruppo per il governo del rischio di non conformità;
- *Policy* di Gruppo per il governo del rischio di non conformità alla normativa in materia di *Market Abuse*;
- Regolamento di Gruppo del processo di gestione delle informazioni privilegiate e dell'Insider List (normativa *Market Abuse*)
- *Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.231/01*.

### **Normativa abrogata**

Nessuna

### **5.3 Identificazione delle unità organizzative presso le società del Gruppo**

<b>Funzione</b>	<b>Banco di Sardegna</b>	<b>Banca Cesare Ponti</b>
Funzione che svolge compiti di segreteria di Direzione	Uff. Segreteria Generale	Uff. CEO <i>Staff</i>

## **Allegato 1**

### **Operazioni rilevanti MAR**

Ai sensi del Regolamento MAR e delle relative disposizioni di attuazione, le operazioni soggette a notifica (Operazioni rilevanti MAR) comprendono tutte le operazioni concernenti le azioni o gli strumenti di debito dell'Emittente o strumenti derivanti o altri strumenti finanziari a essi collegati.

In particolare, le operazioni soggette a notifica comprendono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti rilevanti MAR o ai dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'Emittente interessato;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'Emittente interessato, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni ed all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, salvo si applichino le esenzioni di cui ai successivi punti (i), (ii) e (iii) del presente Allegato;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, salvo si applichino le esenzioni di cui ai successivi punti (i), (ii) e (iii) del presente Allegato;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto rilevante MAR o una Persona a esso strettamente legata, salvo si applichino le esenzioni di cui ai successivi punti (i), (ii) e (iii) del presente Allegato;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto rilevante MAR o di una Persona ad esso strettamente legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- q) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto rilevante MAR o di una Persona ad esso strettamente legata. Ai fini di quanto precede, non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una

specifica facilitazione creditizia;

- r) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, per conto di un Soggetto rilevante MAR o di una Persona a esso strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità. Ai fini di quanto precede, le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un Emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto rilevante MAR o la Persona ad esso strettamente legata ha investito non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo <sup>(9)</sup>;
- s) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
- il contraente dell'assicurazione è un Soggetto rilevante MAR o una Persona ad esso strettamente legata;
  - il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
  - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Fermo tutto quanto precede, l'obbligo di notifica non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'Emittente se, al momento della transazione, è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- (i) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'Emittente non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- (ii) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi di cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'Emittente non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
- (iii) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto rilevante MAR o la Persona ad esso strettamente legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'Emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito superino le soglie di cui ai precedenti punti a) e b).

---

<sup>9</sup> Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi di quanto sopra, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

**Allegato 2**  
**Obblighi in materia di *Internal dealing***

Spettabile

[Inserire denominazione Emittente]

Alla c.a. [Inserire denominazione Ufficio dell'Emittente]

[Inserire indirizzo Emittente]

**Accettazione del Regolamento del processo di gestione dell'*Internal Dealing***

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il .....,  
residente in ..... – Via ..... nella propria qualità di  
..... [inserire una delle seguenti opzioni: Amministratore, Sindaco, Dirigente con  
responsabilità strategica, azionista rilevante] di ..... [inserire denominazione  
dell'Emittente] in quanto “Soggetto rilevante” ai sensi del Regolamento del processo di gestione  
dell'*Internal Dealing* del Gruppo BPER Banca (il “Regolamento”), presa visione del Regolamento

dichiara

- di impegnarsi ad informare le proprie persone “strettamente legate” degli obblighi di comunicazione derivanti dal predetto Regolamento e dalla normativa vigente;
- di delegare [inserire denominazione dell'Emittente] a trasmettere alla Consob e al pubblico le comunicazioni previste dal predetto Regolamento, previa tempestiva segnalazione alla predetta Società da parte del sottoscritto, in linea con quanto previsto dal Regolamento medesimo.

\_\_\_\_\_

(data)

\_\_\_\_\_

(firma)

Allegato 3



Scheda n.1

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE SOGGETTI RILEVANTI MAR:

SOGGETTO DICHIARANTE		
Cognome e nome	Luogo e data nascita	Codice fiscale

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Firma Dichiarante

\_\_\_\_\_

(firma leggibile)

Scheda n.2

**PERSONE FISICHE STRETTAMENTE LEGATE:**

Indicare le persone fisiche strettamente legate al Soggetto rilevante MAR (come indicate nell'art. 3, par. 1, n. 26) del Regolamento (UE) n. 596/2014)::

- coniuge o *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione.

Cognome e nome	Luogo e data nascita	Codice fiscale	Rapporto intercorrente		Carico fiscale dei figli (SI/NO)	Convivente (SI/NO)

Luogo e data

Firma Dichiarante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(firma leggibile)

Scheda n.3

**PERSONE GIURIDICHE STRETTAMENTE LEGATE**

Indicare le persone giuridiche strettamente legate al Soggetto rilevante MAR (come indicate nell'art. 3, par. 1, n. 26) del Regolamento (UE) n. 596/2014):

- persone giuridiche, *trust* o *partnership*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite dal Soggetto rilevante MAR o da una persona fisica a questo strettamente legata (come individuata nella precedente Scheda n. 2), ovvero che siano direttamente o indirettamente controllate dal Soggetto rilevante MAR o dalle predette persone strettamente legate ovvero che siano costituite a beneficio di questi ultimi o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di questi ultimi.

Soggetto interessato (Dichiarante/Stretto familiare)	Denominazione/ Ragione sociale	Ruolo/Quota/Tipo di controllo	Codice fiscale / partita iva

Luogo e data

Firma Dichiarante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(firma leggibile)

## Allegato 4

### Modello di notifica e di comunicazione al pubblico Operazioni rilevanti MAR

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata</b>	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.]  [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/Qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato) occupata all'interno dell'emittente]  [Per le persone strettamente legate, - indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; - nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/Modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'Emittente</b>	
a)	Nome	
b)	Codice LEI	
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento          Codice di identificazione	[ - Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;  - Codice di identificazione dello strumento (ISIN Code)]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni elencati nell'allegato 1.

		Indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.	
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume aggregato</li> <li>- Prezzo</li> </ul>	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</li> <li>- sono della stessa natura;</li> <li>- sono effettuate lo stesso giorno e</li> <li>- sono effettuate nello stesso luogo;</li> </ul>	
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata nel formato AAAA-MM-GG; ora UTC.]	
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]	

## Allegato 5

### Modello di notifica e di comunicazione al pubblico Operazioni rilevanti TUF

<b>1</b>	<b>Dati relativi: (i) al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o (ii) alla persona strettamente legata</b>	
a) <sup>10</sup>	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Motivo della notifica	Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato: <input type="checkbox"/> Soggetto che controlla l'emittente quotato: <input type="checkbox"/> ----- Soggetto strettamente legato <input type="checkbox"/> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) <sup>11</sup>	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:
<b>3.</b>	<b>Dati relativi all'emittente</b>	
a) <sup>12</sup>	Nome	
b) <sup>13</sup>	Codice LEI	

<sup>10</sup> Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione:

Per le persone fisiche: nome e cognome.

Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

<sup>11</sup> Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.

<sup>12</sup> Nome completo dell'entità.

<sup>13</sup> Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.

4	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione					
b) <sup>14</sup>	Natura dell'operazione					
c) <sup>15</sup>	Prezzo/i e Volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d) <sup>16</sup>	Data dell'operazione					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: <input type="checkbox"/> Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»:				

<sup>14</sup> [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

<sup>15</sup> [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni]

<sup>16</sup> [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]